

STATUTO

DELLA FONDAZIONE "IL GABBIANO ETS"

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, nonché del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore ("CTS"), la fondazione di partecipazione denominata "Il Gabbiano", di seguito in questo Statuto indicata anche come "Fondazione".

2. A seguito dell'iscrizione della Fondazione nella sezione "altri enti del terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 ("RUNTS"), la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS" e diverrà dunque **"Il Gabbiano ETS"**. La Fondazione sarà da quel momento tenuta ad utilizzare l'acronimo "ETS" e ad indicare gli estremi dell'iscrizione nel RUNTS nei propri atti, corrispondenza e comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Grosseto. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e

si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La durata è illimitata.

Articolo 2

Finalità ed attività di interesse generale

1. La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o almeno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), d), h), i), l), u) e w) dell'articolo 5, comma 1, CTS, in favore dei bambini con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e delle loro famiglie.

2. In particolare, la Fondazione si pone come finalità quella di attivare un percorso condiviso tra le diverse figure professionali che ruotano attorno al soggetto B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e la famiglia, in quanto la delicata funzione genitoriale di bambini con bisogni educativi speciali necessita di una rete formativa e informativa, sia a livello scolastico che territoriale, al fine di dare consapevolezza e di essere supportati dalle diverse figure professionali esperte in questo settore.

3. Ai fini di cui sopra, la Fondazione avrà ad oggetto, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- Supportare le famiglie e i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (denominati B.E.S.) anche indirizzandoli là dove possibile nelle strutture socio sanitarie presenti nel territorio

e pertinenti alla diagnosi e alla presa in carico dalla USL locale orientandoli alla specifica di ogni figura all'interno di queste strutture: neuropsichiatra infantile, psicologo età evolutiva, logopedista, psicomotricista, assistente sociale. La Fondazione però non può dare garanzie circa l'efficienza di tale struttura, ma solo segnalarne la presenza.

- Promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sui B.E.S., rivolte alla comunità.

- Collaborare con i docenti delle scuole e in particolare con i referenti scolastici illustrandogli la tipologia di strumenti compensativi (con relative modalità di utilizzo ed eventualmente la modalità di reperimento) e di materiale informativo.

- Agevolare il dialogo scuola-famiglia valorizzando gli organi collegiali.

- Tutelare il diritto alle pari opportunità di istruzione dei soggetti interessati da B.E.S.

- Sviluppare forme di tutoraggio per gli studenti con B.E.S.

- Sensibilizzare le amministrazioni locali sul tema dei B.E.S.

- Offrire progetti finalizzati ad una crescita equilibrata del minore sotto ogni altro aspetto.

- Collaborare con le Università e gli ospedali per organizzazioni di seminari e convegni sui B.E.S. al fine di promuovere l'aggiornamento degli insegnanti delle figure sociosanitarie e dei familiari.

- Creazione di siti, pagine web, blog o notiziari per promuovere la propria attività, aggiornamenti su terapie e percorsi riabilitativi e sinergia famiglia / scuola/ centri di riabilitazione / reparti di neuropsichiatria.

- Offrire ai ragazzi uno spazio sereno dove poter studiare con l'aiuto di professionisti che mirano a dare un metodo di studio personalizzato al fine del raggiungimento dei propri obiettivi scolastici, utilizzando strumenti appropriati e insegnando strategie che permetteranno al ragazzo di affrontare lo studio con serenità. Nello specifico potranno essere svolte le seguenti attività:

- Laboratori di supporto teorico e pratico.

- Laboratori ludici.

- Doposcuola o studio assistito.

- Sportello psicopedagogico e psicologico.

- Mediazione tra gli enti educativi e sanitari.

- Formazione per docenti.

- Sviluppare ed attuare progetti di ricerca sui BES in collaborazione con le Università.

- Attivare una rete informativa e di scambio per i genitori attraverso incontri programmati con la loro presenza dove poter condividere esperienze, strategie e metodologie psicopedagogiche.

- Attivazione di un portale web che diventi luogo virtuale di scambio, incontro e di informazione.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi degli articoli 17 e 18 CTS e potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

5. La Fondazione non potrà in nessun caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4, comma 2, CTS.

Articolo 3

Attività diverse da quelle di interesse generale

1. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate all’art. 2, comma 1, del presente Statuto, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dall’art. 6 CTS e dal suo decreto applicativo.

2. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all’articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli

	utili	
	1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 CTS.	
	2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.	
	3. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.	
	4. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate di cui alle attività di interesse generale;

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte nei limiti consentiti dalla legge;
- entrate da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 6

Partecipanti

1. La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti ad essa partecipanti:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Sostenitori.

2. È Fondatore Promotore il Sig. Giuseppe Pinto. La prestazio-

ne resa dal Fondatore Promotore non è oggetto di alcuna retribuzione.

3. Possono divenire Fondatori, ammessi dal Fondatore Promotore, le persone fisiche e giuridiche e gli enti che contribuiscono al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dall'Organo di Amministrazione stesso. La prestazione resa dai Fondatori non può essere retribuita in alcun modo.

4. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, intendano contribuire alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti in denaro o titoli in misura stabilita dall'Organo di Amministrazione, conferimento di beni, materiali, o immateriali, e servizi, conferimento di attività professionali di particolare rilievo, oppure attività di volontariato svolta in maniera stabile e continuativa ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 117/2017.

Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

5. La qualifica di Fondatore e di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

6. L'Organo di Amministrazione decide, con deliberazione as-

sunta con la maggioranza di due terzi, l'espulsione dei Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

7. I Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante non è ripetibile dal partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della partecipazione per scioglimento o estinzione dell'ente, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.

9. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per

successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 7

Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

a) Organo di Amministrazione

b) Organo di controllo

c) Organo di Revisione legale (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.lgs. 117/2017).

2. Le cariche dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di Controllo sono attribuite dal Fondatore Promotore. Solo in caso di sua impossibilità sopraggiunta le suddette cariche saranno attribuite dai Fondatori. Le nomine hanno la durata di tre anni; i membri dei suddetti Organi possono essere rinominati senza limitazioni; in caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri l’intero Organo di Amministrazione decadrà e si dovrà procedere ad una nuova nomina. Non è prevista alcuna possibilità di sostituzione dei membri. I componenti dell’Organo di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell’ufficio. Nessuna indennità sarà inoltre riconosciuta ai membri dell’Organo di Amministrazione in caso di cessazione del mandato alla scadenza del termine o in caso di cessazione anticipata.

Articolo 8

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di tre membri nominati con le modalità di cui al precedente articolo 7 comma 2. Si applica l'articolo 2382 codice civile e successive modifiche. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7, D.lgs. n. 117/2017.

2. L'Organo di Amministrazione governa l'ente potendo compiere tutti gli atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, che la legge o il presente Statuto non riservano ad altri organi. L'attività resa dallo stesso organo è svolta a titolo gratuito.

3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite email, con un preavviso di almeno quindici (quindici) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può es-

sere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

7. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente. Nel verbale della riunione dovrà farsi menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con gli amministratori e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione dell'Organo di Amministrazione.

8. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- decide riguardo all'ammissione, all'espulsione e quanto altro a ciò attinente e necessario, riguardo ai Soci Fondatori e Sostenitori.

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS e di quelli previsti dalla normativa vigente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni

dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10

Organo di controllo

1. Il Fondatore Promotore, con le modalità di cui al precedente art. 7, provvede alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, l'Organo dovrà essere collegiale e tutti i suoi componenti dovranno essere nominati tra

soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo di Amministrazione, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Al momento della nomina dell'Organo di controllo, l'Organo di Amministrazione, ove lo ritenga, potrà stabilire a favore

di quest'ultimo un gettone di presenza per le riunioni obbligatorie ed il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 11

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato dall'Organo di Amministrazione solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 12

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione è tenuta alla redazione del bilancio annuale con riferimento a ciascun esercizio sociale.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 14

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017 e ne garantisce l'accesso ai partecipanti a loro richiesta e a loro spese.

Articolo 15

Delegazioni e uffici

1. Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 16

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. Nelle ipotesi di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, al ricorrere di una delle condizioni previste dalle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa vigente, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 17

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, alla Fondazione si applicano in via prioritaria le disposizioni del D.lgs. 117/2017 e della relativa normativa di attuazione, mentre le norme del Codice civile le si applicheranno soltanto per quanto non previsto dal D.Lgs. 117/2017 e sempre che compatibili. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Il Presidente ha il potere di adottare le modifiche richieste al presente statuto dall'Ufficio competente ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

F/to: BOCCI ERIKA

ULIVIERI ARIANNA

ROMANACCI DIEGO

SERGIO GRAZIOSI